


Tax & Legal News

FOCUS: Le risposte di Telefisco sul patent box



SCADENZE FISCALI

FOCUS

- LE RISPOSTE DI TELEFISCO SUL PATENT BOX

NEWS

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- LA SCISSIONE CHE ASSEGNA ASSET ALLA CONTROLLANTE NON È ELUSIVA

IMPOSTE DIRETTE

- LE MICRO IMPRESE APPLICANO LA DERIVAZIONE RAFFORZATA SE OPTANO PER IL BILANCIO ORDINARIO
- LA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI ASSUME RILIEVO FISCALE
- LE NORME SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA SONO ABROGATE DAL 2022
- ACE: LA RINUNCIA SOCI RILEVA ANCHE IN CASO DI ACQUISTO DEI CREDITI DA SOCIETÀ DI LEASING
- MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI: IL PERIODO DI DEDUZIONE NON DEVE TENERE CONTO DELLA CLAUSOLA DI RINNOVO
- DALL'ASSONIME LA CIRCOLARE SULLE DICHIARAZIONI IRES E IRAP

CREDITI DI IMPOSTA

- PER I CREDITI SU RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE VIENE INTRODOLTA LA CERTIFICAZIONE FACOLTATIVA

ACCERTAMENTO

- L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DIRAMATO LE ISTRUZIONI E I CRITERI PER I CONTROLLI DEL 2022

SCADENZE FISCALI

15 luglio

Soggetti IVA

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l'operazione nonché fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

18 luglio

Soggetti Iva

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Soggetti Ires

Versamento seconda rata a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022 dell'Ires con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Società di comodo

Versamento seconda rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

FOCUS

LE RISPOSTE DI TELEFISCO SUL PATENT BOX

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti relativi alla disciplina del patent box innovata a partire dal periodo di imposta 2021. Le risposte sono state date nel corso della manifestazione “Telefisco” de Il Sole 24 Ore del 15 giugno, ma non sono state ancora trasfuse in un documento ufficiale.

Analizziamo in dettaglio i quattro chiarimenti che sono stati dati.

Beni complementari sempre nel nuovo regime

Il primo tema riguarda le modalità di applicazione dell’agevolazione a beni che presentano legami con altre immobilizzazioni già agevolate con il precedente regime. Più specificamente, si tratta del caso di beni, acquisiti a partire dal 2021, che però sono complementari a beni per i quali è in corso di validità l’opzione per il vecchio patent box (ad esempio, nell’ipotesi più “lunga”, per il quinquennio 2020-2021).

Secondo la risposta dell’Agenzia, in nessun caso per i nuovi beni è possibile far “rivivere” le regole precedenti; a tal proposito, infatti, occorre ricordare che Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2020 al par. 12.5 prevede espressamente che: “I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021”.

Per risolvere il problema, si dovrà adottare necessariamente la nuova versione del patent box per i beni relativi ai periodi di imposta 2021 e successivi, anche se si tratta di immobilizzazioni complementari ad altre che vengono agevolate con le regole precedenti. La compresenza di due regimi diversi non rappresenta un problema: secondo la risposta dell’Agenzia “Non sussiste, infatti, alcuna preclusione all’esercizio dell’opzione per il nuovo Patent Box in relazione a beni diversi, seppur eventualmente complementari, da quelli già oggetto di una precedente opzione per il vecchio regime di Patent Box; ciò fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa.”

I brevetti rilevano solo con il titolo di privativa

La differenza fondamentale, su questo aspetto, tra vecchio e nuovo regime agevolativo è che nel nuovo Patent Box non rientrano i brevetti “in corso di concessione”, ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.

Per applicare la maggiorazione del 110 per cento ai costi la presentazione della domanda non ha alcun rilievo: occorre invece la vera e propria concessione del titolo di proprietà industriale, rilasciato dall’Ufficio competente.

Le imprese si possono quindi trovare in due diverse condizioni:

- se la concessione è antecedente al 2021, i costi sostenuti in precedenza possono essere stati oggetto di patent box o meno, ma in ogni caso dal 2021 in poi saranno solo i nuovi costi ad essere incrementati del 110 per cento;

- se la privativa viene conseguita nel 2021 (o negli anni seguenti), oltre alla maggiorazione dei costi di periodo scatta anche la norma sul recapture che consente di recuperare i costi degli otto anni precedenti.

In questa seconda ipotesi, si verifica un accavallamento di regimi premiali che però non può portare a duplicazioni del beneficio: non sono quindi agevolabili le attività che nei periodi precedenti hanno già beneficiato del patent box (visto che il bonus riguardava anche i brevetti in corso di concessione). Su questo aspetto la risposta delle Entrate è estremamente chiara: “non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi del numeratore del c.d. nexus ratio ai fini del precedente regime Patent box.”

Non si applica più il recapture del contributo negativo

Le Entrate confermano che il nuovo patent box non accoglie nessuna delle regole precedenti, e segnatamente quella sul recapture delle perdite (ovvero la possibilità di traslare in avanti le perdite generate da un singolo bene in compensazione con i futuri risultati positivi ad esso attribuibili). Quindi, nell’ipotesi di contributo negativo nel vecchio regime, quando la società opta per il nuovo non dovrà tenere in considerazione le perdite generate nel quinquennio di vigenza del Patent Box nella versione precedente.

La penalty protection non si estende alle verifiche su credito per ricerca e sviluppo

Un altro tema preso in considerazione dalle rispose dell’agenzia riguarda il campo di applicazione della cosiddetta penalty protection, ovvero della norma che esclude l’applicazione di sanzioni in caso di determinazione errata del beneficio sulla base, però, di una documentazione rispondente ai criteri previsti dal decreto attuativo (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2020).

Questa norma (articolo 6 comma 6 del decreto legge 146/2021) è da intendersi chiaramente circoscritta all’applicazione delle regole patent box, e non è suscettibile di applicazioni estensive. Ne consegue che l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni in caso di documentazione valida non può essere estesa ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo.

NEWS

OPERAZIONI STRAORDINARIE

LA SCISSIONE CHE ASSEGNA ASSET ALLA CONTROLLANTE NON È ELUSIVA

Agenzia Entrate, Risposta ad Interpello 21.6.2022 n. 335

La risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 21.6.2022 n. 335 conferma un orientamento già emerso in passato, secondo il quale non è elusiva una operazione di scissione (nella fattispecie asimmetrica) in cui la beneficiaria risulta essere una socia della scindenda.

In realtà, non vi sono problemi particolari nel fatto che la scissione sia di tipo asimmetrico; a destare il timore dell'applicabilità delle norme sull'abuso del diritto è piuttosto il fatto che la beneficiaria che riceve i beni oggetto di scissione (una partecipazione) è una socia della società che scinde tali beni.

In termini estremamente sintetici, si deve evitare che una simile operazione venga comparata con quella, ben più onerosa, dell'assegnazione di beni ai soci. Su questo aspetto, però, l'Agenzia delle entrate ha da tempo accettato la tesi della libertà di scelta da parte di contribuente tra due alternative aventi un diverso carico fiscale.

IMPOSTE DIRETTE

LE MICRO IMPRESE APPLICANO LA DERIVAZIONE RAFFORZATA SE OPTANO PER IL BILANCIO ORDINARIO

Decreto legge 21 giugno 2022, Articolo 8

L'articolo 8 comma 1 lettera a) del decreto legge 73 del 21 giugno 2022 (decreto semplificazioni) ha modificato la regola per cui le micro-imprese erano sempre escluse dall'applicazione della regola della derivazione rafforzata (articolo 83 del Tuir).

Stando alla nuova formulazione, questo principio deve essere applicato da tutti i soggetti "*diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria*".

Pertanto, su scelta opzionale, viene estesa la regola di derivazione rafforzata anche alle imprese di più piccole dimensioni.

La novità normativa si applica dall'entrata in vigore del decreto, e quindi interessa i bilanci del 2022 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare).

LA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI ASSUME RILIEVO FISCALE

Decreto legge 21 giugno 2022, Articolo 8

Una ulteriore modifica all'articolo 83 del Tuir estende il principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabili che derivano dalla correzione di errori precedenti.

In particolare, la norma citata ora stabilisce che *«I criteri di imputazione temporale (...) valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione (...) non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa»*

Viene quindi dato rilievo di competenza (ai fini della deduzione del costo) alle correzioni effettuate nei termini indicati.

La novità normativa (introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, Articolo 8, comma 1 lettera b) si applica dall'entrata in vigore del decreto, e quindi interessa i bilanci del 2022 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare).

LE NORME SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA SONO ABROGATE DAL 2022

Decreto legge 21 giugno 2022, Articolo 9

L'articolo 9 comma 1 del decreto legge 73 del 21 giugno 2022 ha soppresso le norme che prevedevano l'applicazione della disciplina delle società di comodo alle società in perdita sistematica.

Ricordiamo che secondo queste disposizioni:

- le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi sono considerate non operative a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta;
- la disposizione si applica anche alle società che nel medesimo arco temporale sono per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo calcolato con le regole della legge 724/1994 sulle società di comodo.

La soppressione entra in vigore con il decreto legge, e quindi riguarda il periodo di imposta 2022 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare)

ACE: LA RINUNCIA SOCI RILEVA ANCHE IN CASO DI ACQUISTO DEI CREDITI DA SOCIETÀ DI LEASING **Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 21.6.2022 n. 333**

L'incremento della base Ace che deriva dalla rinuncia a crediti si verifica anche nel caso di acquisto da parte di un socio di un credito vantato da un terzo verso la società, a cui fa seguito la rinuncia e conseguente patrimonializzazione.

L'interpello 333 del 21 giugno 2022, che conferma questa interpretazione, riguarda un caso in cui soci di una società hanno acquistato crediti nei confronti della società medesima da società di leasing e successivamente hanno rinunciato a tali crediti.

Su questo aspetto, l'Agenzia si basa sull'articolo 10 del Decreto ACE 14 marzo 2012; nella relazione illustrativa al decreto era stato specificato che avessero rilevanza esclusivamente le rinunce alla restituzione dei crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedente finanziamento in denaro. Tale assunto è stato poi confermato dall'Agenzia con la circolare n. 12/E del 2014 e con la circolare n. 21/E del 2015 (*«si ritiene che l'apporto che origina dalla rinuncia ai crediti (...) rileva, ai fini ACE, solo nell'ipotesi in cui il credito rinunciato (...) deriva da un precedente finanziamento in denaro»*).

Il legislatore ha dunque escluso tra gli incrementi di patrimonio netto i cosiddetti crediti di funzionamento ovvero quelle forme di finanziamento che sorgono in relazione alle normali operazioni di compravendita quando i fornitori di merci, materie prime, servizi, ecc. concedono una dilazione di pagamento. Ciò in quanto, si tratta di una forma di credito che non ha per oggetto la concessione di un prestito vero e proprio, essendo il finanziamento determinato dalla modalità di pagamento di una operazione di compravendita.

Nel caso in esame si ritiene che i crediti connessi a leasing finanziari rientrino, in linea di principio, tra quei crediti finanziari, la cui rinuncia rappresenta un incremento del capitale proprio, ai sensi del nuovo Decreto ACE.

MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI: IL PERIODO DI DEDUZIONE NON DEVE TENERE CONTO DELLA CLAUSOLA DI RINNOVO

Cassazione, Ordinanza 21.6.2022 n. 19920

Le spese per migliorie su beni di terzi sono deducibili in un periodo che non tiene conto della possibilità di rinnovo contrattuale: la Cassazione conferma che non può ritenersi contestabile la scelta di una società che abbia dedotto le spese per migliorie su beni di terzi in relazione alla durata contrattuale della locazione, facendo riferimento al periodo residuo della locazione ma senza tener conto della possibilità di rinnovo riconosciuta al conduttore.

In particolare, viene rilevato che *“In tema di spese di manutenzione straordinaria dell'immobile condotto in locazione, questa Corte ha già affermato il principio, di portata generale, secondo cui «in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione, deve tenersi conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere in oggetto. Non è pertanto legittima la ripresa a tassazione da parte dell'amministrazione finanziaria in ragione dell'assunto che la contribuente avrebbe dovuto viceversa considerare la rinnovazione automatica del contratto, e dunque la durata comprensiva del primo periodo di rinnovo» (vedi Cass. n. 6288 del 14.3.2018, che richiama Cass. n. 382 del 13.1.2016).”*

DALL'ASSONIME LA CIRCOLARE SULLE DICHIARAZIONI IRES E IRAP

Assonime, Circolare 24 giugno 2022 n. 20

L'Assonime ha dedicato la sua circolare n. 20 del 24 giugno 2022 ai temi della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP delle società di capitali 2022 e dei relativi versamenti.

In particolare, la circolare si sofferma su alcuni documenti di prassi nonché su alcune tematiche che in relazione a questi adempimenti sono ritenuti particolarmente significativi. Tra i documenti di prassi vengono esaminati, tra l'altro, alcune risposte in tema di abuso, i chiarimenti concernenti l'individuazione delle operazioni pregresse soggette al regime transitorio in caso di prima applicazione di un nuovo principio contabile IAS/IFRS e, con riguardo al consolidato fiscale, la risposta ad interpello sul riporto delle perdite in caso di fusione tra le due uniche società del consolidato fiscale che vi partecipano.

Una particolare attenzione, inoltre, viene posta sulle modifiche al Quadro FC in tema di monitoraggio per le società controllate estere soggette al regime di tassazione per trasparenza e sulle novità concernenti la disciplina dei prezzi di trasferimento.

CREDITI DI IMPOSTA

PER I CREDITI SU RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE VIENE INTRODOLTA LA CERTIFICAZIONE FACOLTATIVA

Decreto legge 21 giugno 2022, Articolo 23

Il decreto semplificazioni ha introdotto una nuova procedura destinata a dare maggiore certezza operativa alle imprese che intendono richiedere il credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

L'articolo 23 del decreto legge 73/2022 prevede infatti che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

La certificazione può essere richiesta a condizione che non siano state già constatate violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta e che comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

L'importanza della certificazione risiede nel fatto che essa esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata): gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione e sarà istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

ACCERTAMENTO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DIRAMATO LE ISTRUZIONI E I CRITERI PER I CONTROLLI DEL 2022 Agenzia delle Entrate, Circolare 21/E del 20 giugno 2022

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare 21/E del 20 giugno 2022, che contiene gli indirizzi operativi e le linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti

La circolare si articola nelle consuete tre sezioni, dedicate alle seguenti aree:

- prevenzione, contrasto dell'evasione e contenzioso tributario;
- consulenza;
- servizi.

Nelle sezioni vengono pertanto, forniti indirizzi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:

- attività di prevenzione e promozione dell'adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un'interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Agenzia, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
- attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
- attività di consulenza nonché altre attività mirate a garantire il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l'emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche, attività di contrasto alle condotte illecite, attività intese alla deflazione e riduzione delle controversie e delle impugnazioni o all'incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, nonché attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
- erogazione dei servizi e assistenza fiscale resa a contribuenti e intermediari in materia di dichiarazioni fiscali, atti, versamenti fiscali e rimborsi, erogazione di contributi a fondo perduto e gestione dei crediti di imposta;
- assistenza per i servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare resa a cittadini e professionisti;
- erogazione di servizi estimativi di consulenza tecnica e stima su beni immobili nei confronti di clienti istituzionali, nonché l'elaborazione di statistiche e quotazioni immobiliari utili ad orientare il cittadino nella determinazione del valore di compravendita dei beni immobili.